

STATUTO

**DIMENSIONE NATURA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMANDOLA FM LOCALITA' SAN
LORENZO 16

Numero REA: FM - 119595

Codice fiscale: 01201270442

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 11400 della RACCOLTA

DIMENSIONE NATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Codice fiscale: 01201270442

STATUTO

TITOLO I

ART. 1

È costituita una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente sotto la denominazione **"DIMENSIONE NATURA Società Cooperativa Sociale a r.l."** retta dalle norme del presente statuto, dalle norme in tema di cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Amandola.

ART. 3

La durata della Cooperativa è illimitata.

ART. 4

La Cooperativa avente come requisito la mutualità prevalente s'ispira a principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto a loro agisce.

Questi principi sono: la solidarietà e la solidarietà sociale, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli nel rispetto e valorizzazione anche del volontariato.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, economici ed educativi.

Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale dei soci o di altri che collaborano con essa.

Nell'ambito della mutualità e solidarietà sociale, trova un posto particolare il compito della Comunità Agricola di Accoglienza di Amandola, la quale svolgendo un'azione educativa psico-socio-pedagogica con giovani svantaggiati è ad un tempo stimolo per la base sociale ed oggetto di aiuto.

In particolare si propone gli scopi seguenti:

a) valorizzazione del territorio pedemontano ascolano - maceratese attraverso lo sviluppo della zona rurale e montana, con attività agricola anche biologica ed agrituristiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ortofrutticoli;

b) valorizzazione del lago di San Ruffino ed area circostante con le opere che si riterranno necessarie a detta valorizzazione di tipo sportivo, ambientale, turistico, naturalistico, faunistico, ricreativo;

c) organizzazione di attività culturali, educative, ricreative, formative, turistiche, escursionistiche, sportive, di sopravvivenza e di ogni altra attività che possa giovare all'elevazione morale dei soci e non, attraverso corsi di forma-

zione professionale, mostre, convegni, seminari, conferenze, stages, corsi di orientamento campi di animazione, laboratori teatrali e/o di libera espressione e di recupero delle attività artigianali tradizionali, realizzati anche in collaborazione con altri enti od organismi competenti;

d) offerta ai soci e non soci di opportunità di lavoro attraverso lo svolgimento di attività produttive organizzate dalla Cooperativa stessa o procurate dalla Cooperativa prendendo lavori da Enti pubblici e/o privati o commercializzando anche prodotti agricoli e/o artigianali. Sarà data priorità ai giovani, alle donne e alle persone accolte dalla Comunità Agricola di Accoglienza per favorire il reinserimento sociale e nel mondo di lavoro dei giovani in condizioni di svantaggio (es. ex tossicodipendenti);

e) è ritenuta importante la rete di collaborazione che la Cooperativa intesse con le altre Cooperative, aderendo a Consorzi, con Enti istituzionali sia del nostro territorio sia della regione sia di altre regioni per l'offerta di servizi e la realizzazione di progetti;

f) per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà contrarre mutui, godere di agevolazioni e sovvenzioni previste dalle leggi o da Enti pubblici e privati; aderire e partecipare ad organismi consortili per rendere sempre più efficace l'azione della Società; nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;

g) costruire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59 del 31/12/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;

h) svolgimento di qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

I SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa intendono perseguirne gli scopi sociali.

Sono ammesse in qualità di socio anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché Enti senza personalità giuridica, qualora il loro scopo statutario non contrasti con i fini sociali della Cooperativa.

Possono esserci anche Soci Lavoratori Volontari cioè coloro

che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fini di lucro, ma esclusivamente a fini di solidarietà, nei limiti e nelle condizioni previsti dalle leggi vigenti.

Possono essere iscritti tra i Soci anche i Sovventori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le Azioni o le Quote dei Soci Sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle Azioni o delle Quote dei Soci Sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri Soci.

Per realizzare l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio sociale (come invalidi, ex tossicodipendenti, etc.), oltre ai Soci, ai Soci Volontari ed ai Soci Sovventori, sono ammessi anche Soci Lavoratori che rientrano nelle condizioni del suddetto svantaggio sociale, purché la qualifica di Socio sia compatibile con il loro stato soggettivo. Priorità potrà essere data ai giovani, uomini e donne, in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

E' inoltre consentita l'ammissione a Socio di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ai sensi della legge 59/1992.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote e delle azioni sottoscritte.

Ogni categoria di Socio (Ordinario, Volontario, Sovventore, Svantaggiato) avrà predisposta un'apposita sezione del Libro Soci.

ART. 6

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e nazionalità;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) di impegnarsi a versare la/le quota/e sociale/i che si propone di sottoscrivere;
- d) di accettare il presente Statuto e di osservare scrupolosamente i regolamenti interni;
- e) la categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;
- f) Il Socio Sovventore dovrà altresì indicare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella Società prima del quale non sarà possibile recedere dall'impegno.

ART. 7

Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una tassa di ammissione, una tantum, da determinarsi per ciascun esercizio sociale dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ART. 8

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e i Regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale e lavorativa nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Diritti dei soci: i soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il libro delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno 1/10 del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ART. 9

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, fatto salvo quanto espresso all'Art. 6 comma f) circa il recesso del Socio Sovventore.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene liquidata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, oppure, in caso di perdita, dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

Il Socio che intenda recedere volontariamente deve farne domanda con preavviso di 6 (sei) mesi, salvo che per il Socio Sovventore per il quale vale quanto stabilito dell'Art. 6 comma f).

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi tra i soci;

c) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle della Società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

f) che, senza giustificati motivi, non partecipi consecutivamente a tre Assemblee dei Soci.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, deve essere deliberata dal Consiglio con l'approvazione di almeno il 51% dei consiglieri in carica. Detta delibera deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Per il socio che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della Società, resta la responsabilità nei confronti della Società stessa ai sensi dell'Art. 2530 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre escludere il socio che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento di quote sottoscritte, in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART. 11

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a € 25,00 (euro venticinque), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalle quote nominative ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori, destinata allo sviluppo tecnologico e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 g) del presente statuto;

c) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio;
- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci

receduti od esclusi e dagli eredi dei Soci deceduti.

- dall'eventuale tassa di ammissione - una tantum - formata con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 7
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi da Enti pubblici o privati;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 12

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalle leggi vigenti per i Soci Sovventori e per i possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- - DESTINAZIONE DEGLI UTILI -

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con le necessarie relazioni illustrative da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

ART. 14

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo Nazionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione almeno nella misura minima prevista dalla Legge;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) ad un'eventuale distribuzione ai soci cooperatori e sovventori di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2.5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

e) ad eventuale riserva straordinaria;

f) ai fini mutualistici.

L'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare, fatto salvo quanto imposto dalla Legge, che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 15

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Collegio dei Proviviri.

A) ASSEMBLEA

ART. 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata (anche a mano), fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale) e la data della I° e della II° convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la I°, da recapitare ai soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel I comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla nomina delle cariche sociali;
- determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati, per il periodo del mandato;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

· delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio, respinta dall'organo amministrativo;

· delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;

· delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

· delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

· delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea del presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art.2406 c.c.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo dei soci avente diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di in progetto o di una relazione da loro predisposta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

· in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;

· in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

ART. 18

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare solamente da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo due Soci.

Gli Amministratori ed i dipendenti non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio se è richiesta la sua presenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità alla legge e alle norme statutarie.

Alle Assemblee è ammessa la presenza, senza diritto di voto, dei componenti i Comitati Tecnici e di un rappresentante della Confederazione di categoria cui eventualmente la Società aderisce.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente e, in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea e non avrà luogo quando il verbale sarà redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; du-

rano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea.

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo tale che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui aderisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Al Consiglio spetta l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società, fissandone pure le retribuzioni e le mansioni; è di sua competenza la delibera per il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

ART. 23

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può com-

piere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può pertanto con la sola sua firma rilasciare pure quietanze liberatorie ad Enti pubblici e privati anche per le riscossioni di contributi e mutui o di altre entrate finanziarie inerenti la Società.

Può inoltre rilasciare procura anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giudiziali ed amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) CONTROLLO CONTABILE

ART. 24

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

CONTROVERSIE

ART. 25 (Clausola arbitrale)

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i loro soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lsg. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'Art. 17, 5^a comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui agli artt. 11 e 13 della legge 59 del 31/12/1992.

ART. 27

Per tutto quanto non regolato dall'Atto costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative: in particolare la presente Cooperativa è retta inderogabilmente dai principi della mutualità di cui all'art. 14 del presente Statuto e dal seguente ulteriore requisito: divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale.

Firmato: Tossici Romualdo

Pasquale Prudeniano

Donadelli Maurizio

Alessandro Mori Notaio